



Ref. 3038/04
RE 4012/011

TRIBUNALE DI BARI

Sezione IV Civile

Il Giudice dott. Valentino Lenoci

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 4012/2011 R.G., vertente tra:

~~D. G. M.~~ _____

rappresentato e difeso dall'avv. ~~D. A.~~,

- ricorrente -

~~D. G. M.~~ e
~~D. G. M.~~ & C. S.A.S., in persona del legale
rappresentante pro-tempore
~~E. A. M.~~
~~D. G. M.~~
rappresentati e difesi dagli avv. ti ~~A. D'I.~~ e ~~D. D'I.~~
resistenti

Il Giudice,

- visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in data 7.4.2011 nell'interesse di ~~D. G. M.~~ nei confronti della ~~D. G. M.~~ & C. s.a.s., nonché di ~~E. A. M.~~ e ~~D. G. M.~~, con il quale il predetto ricorrente chiede che venga revocato il liquidatore della ~~D. G. M.~~ & C. s.a.s., ~~E. A. M.~~, e che venga nominato un liquidatore giudiziario;
- vista la memoria di costituzione nell'interesse della ~~D. G. M.~~ & C. s.a.s., di ~~E. A. M.~~ e di ~~D. G. M.~~;
- a scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 28.6.2011;
- lette le note autorizzate depositate dalle parti (termine per il deposito: 4.7.2011);
- esaminati gli atti di causa;
- rilevato che il ricorrente non è socio della società ~~D. G. M.~~ & C. s.a.s., in quanto lo stesso ne è stato escluso con delibera assembleare del 20.3.2002, mai impugnata;



- considerato, pertanto, che lo stesso ricorrente non è legittimato a richiedere la revoca del liquidatore della società resistente, posto che tale facoltà è concessa solo ai soci ex artt. 2275, 2293 e 2315 c.c.;
- ritenuto, peraltro, che il ricorrente non sia neanche legittimato ad agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. in sostituzione dei soci, in quanto l'azione ex art. 2275 c.c. non mira a tutelare un diritto di credito o un diritto reale del socio, ma a tutelare l'interesse dei soci alla corretta gestione della società durante la fase di liquidazione, a prescindere da eventuali diritti di credito del socio nei confronti della società, e non ha quindi contenuto prettamente patrimoniale; né, d'altronde, l'inerzia del liquidatore può di per sé considerarsi motivo di diminuzione della garanzia patrimoniale idoneo a giustificare la surroga del creditore della società nei confronti del socio, potendo, in ogni caso, il creditore agire nei confronti della società per la tutela del proprio diritto di credito;
- ritenuto, peraltro, che non sia configurabile neanche una surroga ex art. 2900 c.c. del creditore nei confronti della società, ove questa rimanga inerte in ordine alla revoca del liquidatore, trattandosi di valutazione (quella attinente alla mancata revoca) che spetta unicamente ai soci;
- ritenuto, quindi, che il ricorso in esame sia inammissibile;
- considerato di dover porre le spese del presente giudizio cautelare a carico del ricorrente, risultato soccombente,

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna D. [redacted] M. [redacted] alla rifusione, in favore della D. [redacted] G. [redacted] & C. s.a.s., di D. [redacted] A. [redacted] e di E. [redacted] A. [redacted] M. [redacted], delle spese del presente giudizio cautelare, che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, 5 agosto 2011.

Il Giudice
(Dott. Valentino Lenoci)

